

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 237

51° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

16 settembre 2008

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
II	<i>Comunicazioni</i>	
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA		
Commissione		
2008/C 237/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5170 — E.ON/Endesa Europa/Viesgo) ⁽¹⁾	1
2008/C 237/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5260 — BNP Paribas/Chomette/GE/Capital France Hôtel) ⁽¹⁾	1
2008/C 237/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5191 — Perstorp/LyondellBasell/Rhodia Diisocyanates Businesses) ⁽¹⁾	2
2008/C 237/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5068 — L'Oréal/YSL Beauté) ⁽¹⁾	2
2008/C 237/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5009 — Randstad/Vedior) ⁽¹⁾	3
2008/C 237/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.4667 — Syral/Tate & Lyle Assets) ⁽¹⁾	3
2008/C 237/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5291 — Abenex Capital/Natixis Private Equity/Colbison SAS) ⁽¹⁾	4
2008/C 237/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5157 — Volkswagen/Scania) ⁽¹⁾	4



IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2008/C 237/09	Tassi di cambio dell'euro	5
2008/C 237/10	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 6 maggio 2008 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas — Relatore: Irlanda	6
2008/C 237/11	Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas (Ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)	7
2008/C 237/12	Sintesi della decisione della Commissione, del 14 maggio 2008, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas) ⁽¹⁾	8

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 237/13	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli ⁽¹⁾	14
---------------	--	----

V *Avvisi*


PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

2008/C 237/14	Bando di concorso generale EPSO/AST/72/08	16
---------------	---	----

Agenzia europea per i medicinali

2008/C 237/15	Assunzioni per l'Agenzia europea per i medicinali (Londra)	17
---------------	--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione

2008/C 237/16

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti di granoturco dolce in granella preparato o conservato, originari della Thailandia

18


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione

2008/C 237/17

Ritiro della notifica di una concentrazione (Caso COMP/M.5252 — Hombergh-De Pundert/RSDB) ⁽¹⁾

20



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5170 — E.ON/Endesa Europa/Viesgo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 237/01)

Il 19 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5170. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.5260 — BNP Paribas/Chomette/GE/Capital France Hôtel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 237/02)

Il 21 agosto 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5260. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5191 — Perstorp/LyondellBasell/Rhodia Diisocyanates Businesses)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 237/03)

Il 28 agosto 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5191. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5068 — L'Oréal/YSL Beauté)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 237/04)

Il 17 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5068. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.5009 — Randstad/Vedior)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 237/05)

Il 17 aprile 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex con il numero di riferimento 32008M5009. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.4667 — Syral/Tate & Lyle Assets)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 237/06)

Il 23 agosto 2007 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32007M4667. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5291 — Abenex Capital/Natixis Private Equity/Colbison SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 237/07)

Il 2 settembre 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5291. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5157 — Volkswagen/Scania)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 237/08)

Il 13 giugno 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5157. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**15 settembre 2008**

(2008/C 237/09)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4151	TRY	lire turche	1,7865
JPY	yen giapponesi	149,87	AUD	dollari australiani	1,7544
DKK	corone danesi	7,4573	CAD	dollari canadesi	1,5140
GBP	sterline inglesi	0,79395	HKD	dollari di Hong Kong	11,0295
SEK	corone svedesi	9,5519	NZD	dollari neozelandesi	2,1524
CHF	franchi svizzeri	1,5903	SGD	dollari di Singapore	2,0342
ISK	corone islandesi	129,73	KRW	won sudcoreani	1 570,76
NOK	corone norvegesi	8,1830	ZAR	rand sudafricani	11,5609
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	9,6864
CZK	corone ceche	24,313	HRK	kuna croata	7,1102
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	13 372,70
HUF	fiorini ungheresi	240,92	MYR	ringgit malese	4,8892
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	66,510
LVL	lats lettoni	0,7046	RUB	rublo russo	36,2000
PLN	zloty polacchi	3,3490	THB	baht thailandese	48,977
RON	leu rumeni	3,6195	BRL	real brasiliano	2,5871
SKK	corone slovacche	30,270	MXN	peso messicano	15,2052

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 6 maggio 2008 in relazione ad un progetto di decisione sul caso COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas

Relatore: Irlanda

(2008/C 237/10)

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CE sulle concentrazioni e che se ne possa supporre una dimensione comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, di detto regolamento.
 2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che si tratta di una concertazione verticale che comprende i seguenti mercati rilevanti del prodotto:
 - base di dati cartografici digitali navigabili — mercato a monte,
 - software di navigazione — mercato intermedio,
 - strumenti di navigazione portatili — mercato a valle.
 3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che il mercato geografico rilevante per le basi di dati cartografici digitali navigabili è un mercato mondiale.
 4. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che il mercato geografico rilevante per i software di navigazione è un mercato mondiale.
 5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione che il mercato geografico rilevante per gli strumenti di navigazione portatili è un mercato mondiale.
 6. Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione che l'entità risultante dalla concentrazione può disporre della capacità di aumentare i prezzi o abbassare la qualità/rallentare l'accesso alle basi di dati cartografici digitali per alcuni concorrenti che operano sui mercati degli strumenti di navigazione portatili e dei software di navigazione.
 7. Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione che l'entità risultante dalla concentrazione non avrebbe alcun interesse ad aumentare i prezzi o abbassare la qualità/rallentare l'accesso alle basi di dati cartografici digitali per i propri concorrenti che operano sui mercati degli strumenti di navigazione portatili e dei software di navigazioni.
 8. Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione che è improbabile che la concentrazione proposta abbia un impatto contrario alla concorrenza e ripercussioni negative per i consumatori.
 9. Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione che la concentrazione proposta non ostacolerà in misura significativa l'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso.
 10. Il Comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione notificata debba essere dichiarata compatibile con il mercato comune, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento CE sulle concentrazioni.
-

Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas

(Ai sensi degli articoli 15 e 16 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2008/C 237/11)

In data 22 ottobre 2007, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e in seguito ad un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾ tramite il quale l'impresa Tom Tom N.V. («TomTom») avrebbe acquisito, mediante offerta pubblica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio, il controllo dell'insieme dell'impresa Tele Atlas N.V. («Tele Atlas»).

Dopo aver esaminato la notifica, il 28 novembre 2007 la Commissione ha concluso che l'operazione notificata rientrava nell'ambito del regolamento sulle concentrazioni e che sollevava seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune e l'accordo SEE. La Commissione ha pertanto avviato il procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni.

Alla parte notificante è stato accordato l'accesso ai documenti essenziali il 3 e il 12 dicembre 2007, in conformità con il punto 45 delle «Migliori pratiche per la condotta dei procedimenti comunitari di controllo delle concentrazioni» della DG Concorrenza.

Il 29 febbraio 2008, la Commissione ha inviato alla TomTom una comunicazione degli addebiti. Anche Tele Atlas ha ricevuto copia di tale comunicazione. La TomTom ha avuto accesso al fascicolo contemporaneamente al rilascio della comunicazione degli addebiti. La TomTom e Tele Atlas hanno inviato una risposta comune il 17 marzo 2008. Le parti non hanno chiesto un'audizione ufficiale.

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 11, lettera c), del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, ho concesso a otto imprese che ne hanno fatto richiesta di essere ammesse al procedimento in qualità di terzi interessati. Alla TomTom è stato accordato l'accesso alle versioni non riservate delle osservazioni scritte presentate da quattro tra i terzi interessati.

Dopo un'indagine approfondita, la Commissione ha concluso che la concentrazione proposta non ostacola in misura significativa l'effettiva concorrenza sul mercato comune o su una parte significativa di questo.

In considerazione di quanto precede, ritengo che nel procedimento in oggetto sia stato rispettato il diritto ad essere ascoltato.

Bruxelles, 6 maggio 2008.

Karen WILLIAMS

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Sintesi della decisione della Commissione**del 14 maggio 2008****che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE****(Caso COMP/M.4854 — TomTom/Tele Atlas)****(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/C 237/12)

Il 14 maggio 2008 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione in conformità al regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede e nelle lingue procedurali della Commissione si trova sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

1. LE PARTI

1. TomTom N.V., con sede legale ad Amsterdam, Paesi Bassi, è un produttore di strumenti di navigazione portatili (*portable navigation devices*, PND) e fornitore di software di navigazione per strumenti di navigazione.
2. Tele Atlas N.V., con sede legale a 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi, è uno dei due maggiori fornitori (in Europa e in America settentrionale) di basi di dati cartografici digitali per la navigazione e altre utilizzazioni finali.

2. L'OPERAZIONE

3. In data 22 ottobre 2007, è pervenuta alla Commissione una notifica formale in conformità all'articolo 4 del regolamento sulle concentrazioni, con la quale TomTom acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Tele Atlas mediante offerta pubblica.

3. RINVIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5

4. Le parti della concentrazione proposta non soddisfano nessuna delle soglie alternative stabilite dall'articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento sulle concentrazioni. L'operazione proposta avrebbe dovuto essere oggetto di esame obbligatorio, in conformità alla legislazione nazionale in materia di controllo delle concentrazioni, in quattro Stati membri: Germania, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo.
5. In data 24 agosto 2007, è pervenuta alla Commissione una conclusione motivata da parte di TomTom, con la quale la società ha richiesto un rinvio alla Commissione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni. Nessuno Stato membro si è opposto al rinvio alla Commissione dell'azione proposta. Pertanto, data la sua dimensione comunitaria, l'azione proposta è stata esaminata dalla Commissione.

4. I MERCATI RILEVANTI**4.1. Il mercato a monte — Basi di dati cartografici digitali navigabili**

Definizione del mercato del prodotto rilevante

6. Una base di dati cartografici digitali consiste in una raccolta di dati digitali che solitamente comprendono i) informazioni geografiche sulla posizione e sulla forma di ogni elemento presente sulla mappa; ii) informazioni sugli elementi aggiuntivi presenti sulla mappa (ad esempio, nomi di strade, indirizzi, indicazioni e divieti e limiti di velocità); e iii) visualizzazione delle informazioni. Oltre alla base di dati contenente le informazioni fondamentali, fornitori di basi di dati cartografici mettono a disposizione diverse serie di informazioni aggiuntive.
7. Le basi di dati cartografici digitali sono vendute ai produttori di strumenti e/o software per la navigazione, nonché ai fornitori di applicazioni che non prevedono la navigazione (ad esempio, le mappe Internet). Le basi di dati cartografici digitali sono usate per diversi scopi, tra i quali i più importanti sono la localizzazione di indirizzi, la pianificazione di itinerari e la navigazione.
8. Per quanto riguarda le basi di dati cartografici digitali, la Commissione ha ritenuto inopportuno delimitare mercati del prodotto separati, sulla base del formato in cui tali dati sono forniti ai clienti o del tipo di strumento di navigazione a cui sono destinati.
9. La Commissione ha considerato se le basi di dati cartografici digitali per la navigazione e quelle usate per scopi estranei alla navigazione possano costituire due distinti mercati rilevanti del prodotto. Data la mancanza di sostituibilità sia sul piano della domanda che su quello dell'offerta, la Commissione ha concluso che le basi di dati cartografici digitali per la navigazione e quelle per applicazioni estranee alla navigazione sono da considerarsi mercati del prodotto distinti.

10. Infine, la Commissione ha preso in considerazione l'ipotesi di suddividere il mercato della fornitura di basi di dati cartografici digitali navigabili in base alla copertura geografica delle basi di dati vendute⁽¹⁾. Per quanto riguarda la domanda, la sostituibilità delle basi di dati cartografici digitali navigabili con differente copertura geografica è limitata. Il grado di sostituibilità delle basi di dati cartografici digitali navigabili con differente copertura geografica è limitato anche sul piano dell'offerta, a causa delle risorse e del tempo richiesto per comporre una nuova base di dati partendo da zero. Pertanto, la Commissione ha concluso che è opportuno distinguere tra mercati del prodotto rilevanti distinti, in funzione della copertura geografica di ogni base di dati cartografici digitali navigabili. L'esatta demarcazione dei mercati rilevanti del prodotto (che prende in considerazione, ad esempio, l'ipotesi che i singoli paesi o le licenze regionali possano costituire o meno mercati del prodotto separati) è stata lasciata aperta, dal momento che essa non influisce sulla valutazione della Commissione riguardo all'azione proposta.

Definizione del mercato geografico rilevante

11. Tele Atlas distribuisce i propri prodotti dai Paesi Bassi a produttori di strumenti e ai fornitori di software con sede in altri paesi SEE e in altre parti del mondo. NAVTEQ distribuisce le proprie basi di dati dagli Stati Uniti ai paesi SEE e in altre parti del mondo. I maggiori produttori di strumenti e i maggiori creatori di software hanno sede nell'UE, negli Stati Uniti, in Giappone e in Corea del Sud. Non esistono contingenti, tariffe o altre barriere commerciali che limitano le importazioni e le esportazioni di dati digitali di questo tipo. Non esistono differenze sostanziali nelle modalità in cui le basi di dati cartografici digitali navigabili vengono vendute o distribuite all'interno del SEE e in altre parti del mondo. La Commissione ha concluso che il mercato geografico rilevante per la fornitura di basi di dati cartografici digitali navigabili è un mercato mondiale.

4.2. Il mercato intermedio — Software di navigazione

Definizione del mercato del prodotto rilevante

12. I software di navigazione associano il posizionamento geografico trasmesso da un ricevitore GPS ai dati contenuti in una base di dati cartografici digitali navigabili, in modo da assicurare la funzionalità di navigazione. I software di navigazione calcolano percorsi e forniscono, in tempo reale, indicazioni in seguito a ogni cambio di direzione. I software di navigazione possono essere venduti sia singolarmente, che in un pacchetto completo di base di dati cartografici. Esistono tre tipi principali di software per la navigazione: sistemi on-board, sistemi off-board e sistemi ibridi. Dal momento che TomTom fornisce solamente sistemi on-board, la questione dell'opportunità di separare i mercati rilevanti del prodotto in base al tipo di software per la navigazione è stata lasciata aperta.

⁽¹⁾ Si tenga presente che, in questo caso, la copertura geografica delle basi di dati digitali navigabili è una caratteristica del prodotto significativa per la suddivisione del mercato rilevante del prodotto. La copertura geografica della base di dati non è da confondere con l'ambito geografico del mercato, il quale verrà trattato separatamente in seguito (nella sezione riguardante la definizione di mercato geografico rilevante).

13. La Commissione non ha ritenuto opportuno definire mercati del prodotto separati sulla base dei formati delle basi di dati usate per integrare i dati nei software di navigazione o sulla base del tipo di strumento di navigazione a cui tali software sono destinati.

Definizione del mercato geografico rilevante

14. I software di navigazione sono creati e distribuiti in tutto il mondo e sono concessi in licenza ai clienti ovunque essi si trovino. Non esistono differenze tecnologiche, barriere commerciali o legali che possano giustificare un riduzione del mercato geografico. Pertanto, la Commissione ha concluso che il mercato geografico rilevante per la fornitura di software di navigazione è un mercato mondiale.

4.3. Il mercato a valle — PND

Definizione del mercato del prodotto rilevante

15. Attualmente, si possono distinguere quattro tipi principali di strumenti di navigazione: i) strumenti di navigazione portatili (PND); ii) computer palmari (*Personal Digital Assistants*, PDA); iii) telefoni cellulari con funzioni di navigazione; e iv) strumenti di navigazione in-dash.

16. L'indagine di mercato della Commissione ha evidenziato che esistono diversi fattori che permettono di distinguere un PND dagli altri strumenti di navigazione. Un PND è anzitutto uno strumento di navigazione, mentre un telefono cellulare dotato di funzioni di navigazione comprende, solitamente, molte altre funzioni. Le diverse funzionalità incidono sui prezzi. La Commissione ha ritenuto opportuno considerare i mercati dei PND e dei telefoni cellulari con funzioni di navigazione mercati rilevanti del prodotto diversi. Per ragioni simili (ad esempio, per le differenze riguardanti le funzionalità, i prezzi e il livello di adattamento agli autoveicoli), la Commissione ha ritenuto opportuno considerare i mercati dei PND e dei PDA mercati rilevanti del prodotto diversi. I PND sono venduti e commercializzati come normali strumenti elettronici di consumo presso punti vendita al dettaglio, mentre i sistemi in-dash vengono già installati nelle nuove autovetture al momento della fabbricazione. I dispositivi in-dash hanno più funzioni, schermi più ampi e possono essere integrati da sistemi di sicurezza automobilistici. Queste differenze incidono sui prezzi. I fornitori di PND e di strumenti in-dash presentano differenze rilevanti, sebbene alcuni fornitori di strumenti in-dash abbiano cercato di entrare nel mercato dei PND. Per queste ragioni, la Commissione ha ritenuto opportuno considerare i mercati dei PND e dei dispositivi in-dash mercati rilevanti del prodotto diversi.

17. Ai fini della presente decisione, il mercato a valle rilevante del prodotto è il mercato della fornitura di PND.

Definizione del mercato geografico rilevante

18. Sostanzialmente, tutti i PND utilizzati nei diversi paesi SEE richiedono per il loro funzionamento gli stessi hardware e software. I maggiori fornitori di PND operano e competono in tutta l'area SEE. La maggior parte delle marche viene venduta nell'area SEE e la forza relativa del maggiore operatore è sostanzialmente analoga in tutti i mercati nazionali. Esiste anche la possibilità di un'importante sostituibilità relativa all'offerta. Partendo da tali presupposti, la Commissione ha concluso che il mercato geografico debba ritenersi esteso quanto meno al SEE.

5. CONDIZIONI DI MERCATO**5.1. Basi di dati cartografici digitali navigabili***Quote di mercato*

19. I maggiori fornitori di basi di dati cartografici digitali navigabili all'interno dell'area SEE sono due: Tele Atlas e NAVTEQ. Pertanto, il mercato (o i mercati) relativo alla fornitura di basi di dati cartografici digitali navigabili sul territorio SEE può essere considerato un duopolio. In base alla definizione di mercato del prodotto, Tele Atlas possiede una quota di mercato del [40-60] % e NAVTEQ del [40-60] %.

Ingresso nel mercato

20. Non sussistono elementi che lascino pensare ad un possibile ingresso nei mercati delle basi di dati con copertura SEE da parte di fornitori di basi di dati cartografici digitali navigabili attualmente attivi fuori dal territorio SEE. L'entrata dell'impresa statunitense Facet è ancora incerta e, in ogni caso, non sarebbe così imminente da condizionare il comportamento dei fornitori attuali. Anche l'ingresso di «Greenfield» sulla scena delle imprese che offrono applicazioni cartografiche basate sull'utilizzo di Internet sembra improbabile. Ad eccezione di AND, i cui prodotti sono palesemente inferiori a quelli di Tele Atlas e NAVTEQ, l'indagine di mercato non ha evidenziato nessuna intenzione di rendere le proprie basi navigabili da parte di produttori che attualmente producono basi di dati cartografici digitali non navigabili con copertura europea. Anche se esistesse tale intenzione, il tempo materiale per produrre da zero una base di dati cartografici digitali navigabili con copertura SEE non consentirebbe nessun ingresso imminente tale da condizionare, a breve o medio termine, il comportamento concorrenziale dei produttori attualmente sul mercato.
21. Sebbene non si possa escludere un ingresso marginale, la Commissione ha concluso che l'ingresso sul mercato della fornitura di basi di dati cartografici digitali navigabili con copertura SEE non sarebbe tale, né in termini di tempo (ad esempio, sufficientemente rapido e intenso), né in termini di portata e dimensioni, da impedire o annullare gli effetti anticoncorrenziali della concentrazione.

5.2. Software di navigazione

22. Tele Atlas non opera all'interno del mercato della fornitura di software di navigazione. Solamente una parte ridotta della produzione di software di navigazione di TomTom viene fornita a terzi. All'interno del mercato commerciale dei software di navigazione, i maggiori fornitori sono Navigon, con una quota di mercato stimata al 25 %, Navn'Go con il 18 % e Destinator con il 15 %. La quota di mercato di TomTom è stimata al 6 %.
23. L'indagine di mercato condotta dalla Commissione ha evidenziato che le barriere che ostacolano l'ingresso sono sormontabili. Una vasta maggioranza dei produttori di PND che hanno partecipato all'indagine di mercato della Commissione, ha affermato di essere già in grado, o di esserlo entro breve, di creare i propri software di navigazione all'interno dell'azienda.

5.3. PND*Quote di mercato*

Volume delle quote di mercato SEE (unità)		
	Utilizzazioni finali portatili	PND
TomTom	[30-40]	[30-50]
Mio Tech & Navman	[10-20]	[10-20]
Garmin	[10-20]	[10-20]
MEDION	[0-10]	[0-10]
MyGuide	[0-5]	[0-5]

Tabella 7

Quote di mercato SEE per valore (fatturato) del 2006

Quote di mercato SEE per valore		
	Utilizzazioni finali portatili	PND
TomTom	[30-50]	[30-50]
Mio Tech & Navman	[10-20]	[10-20]
Garmin	[10-20]	[10-20]
MEDION	[0-5]	[0-5]
MyGuide	[0-5]	[0-5]

Ingresso nel mercato

24. Le molte società che negli ultimi quattro anni hanno fatto il loro ingresso nel mercato hanno segnalato che non sussistono barriere di ingresso significative. Tuttavia, la stragrande maggioranza di operatori appena apparsi sul mercato, comprese le società maggiori che godono di capitali ingenti e di marchi forti, è riuscita a conquistare solo quote di mercato marginali e di nicchia.

6. VALUTAZIONE

6.1. Preclusione dell'accesso ai fattori produttivi sui mercati dei PND e dei software di navigazione

25. L'analisi relativa alla preclusione dell'accesso ai fattori produttivi è stata condotta in conformità agli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali.

Capacità di preclusione

26. Considerando la quota di mercato di Tele Atlas, la quale supera il [40-60] %, e data l'assenza delle controstrategie sotto riportate, la Commissione ha concluso che l'entità derivante dalla concentrazione gode di un ampio potere di mercato all'interno del mercato a monte, il che rappresenta un presupposto alla capacità di preclusione nei confronti dei concorrenti, sulla base degli orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali.

27. Sebbene le basi di dati cartografici digitali influiscano relativamente sul prezzo di un PND, esse costituiscono un componente essenziale senza il quale i PND non potrebbero svolgere la loro funzione.

28. La Commissione ha verificato l'esistenza di controstrategie rapide e tempestive che potrebbero essere impiegate dalle imprese concorrenti sul mercato dei PND.

29. A concentrazione avvenuta, NAVTEQ sarebbe ancora in grado di competere con Tele Atlas, limitandone la capacità di preclusione nei confronti dei concorrenti. Tuttavia, è probabile che, nel caso di un aumento dei prezzi da parte di Tele Atlas, NAVTEQ risponda aumentandoli a sua volta rafforzando così l'effetto di una strategia di preclusione operata dalla nuova entità all'interno del mercato a valle.

30. È improbabile che un ingresso possa portare a una controstrategia rapida ed efficace in grado di condizionare la capacità di preclusione della nuova entità nei confronti dei concorrenti del mercato a valle. Come affermato in precedenza, la Commissione ritiene improbabile che un nuovo fornitore di basi di dati cartografici sia in grado di creare una base di dati cartografici digitali navigabili dotata della stessa copertura e qualità di quelle create da Tele Atlas e NAVTEQ e ostacolare la nuova entità sul breve periodo.

31. Un altro limite alla capacità di Tele Atlas di alzare i prezzi o di abbassare la qualità potrebbe essere rappresentato da quegli intermediari che, avendo ottenuto una licenza da parte di Tele Atlas o NAVTEQ, possono fornire la base di dati cartografici insieme al software di navigazione. Nel caso in cui fossero protetti dagli aumenti dei prezzi e dall'abbassamento della qualità, questi intermediari potrebbero rappresentare un'effettiva restrizione.

32. La capacità di preclusione di Tele Atlas nei confronti dei concorrenti del mercato a valle è limitata dal contratto a lungo termine che Garmin ha stipulato con NAVTEQ, il quale tutela Garmin almeno fino al [...]. Dal momento che Garmin rappresenta meno del [10-20] % del mercato dei PND, pur tenendo conto della protezione di cui beneficia, la capacità di preclusione della nuova entità continuerebbe ad incidere su più dei due terzi delle vendite dei concorrenti di TomTom del mercato a valle. Se si considerasse che anche [produttore di strumenti di navigazione] e

[fornitore di software di navigazione] sono parzialmente tutelati, circa la metà del mercato potrebbe risentire di una strategia di preclusione.

33. Alla luce di quanto affermato sopra, la Commissione ha concluso che la nuova entità potrebbe essere in grado di aumentare i prezzi o abbassare la qualità/ritardare l'accesso ai produttori di PND e ai fornitori di software di navigazione che competono con TomTom.

Incentivi alla preclusione

34. A concentrazione avvenuta, TomTom/Tele Atlas prenderà in considerazione il modo in cui le vendite di basi di dati cartografici ai concorrenti di TomTom potranno influenzare i profitti non solo nell'ambito del mercato a monte, bensì anche di quello a valle. La nuova entità compenserà la perdita di profitti nell'ambito del mercato a monte acquisendone di nuovi nell'ambito del mercato a valle, grazie all'aumento dei costi imposto ai concorrenti.

35. Per le ragioni sotto riportate, Tele Atlas potrebbe subire notevoli perdite in termini di vendite, a vantaggio di NAVTEQ, nel caso in cui alzasse i prezzi del mercato a monte o abbassasse la qualità delle basi di dati cartografici/ritardasse l'accesso agli aggiornamenti, mentre i benefici derivanti dall'innalzamento dei prezzi delle basi di dati cartografici destinate ai concorrenti di TomTom saranno probabilmente piuttosto limitati.

36. In primo luogo, dal momento che le basi di dati cartografici incidono in media per meno del 10 % sul prezzo all'ingrosso dei PND, i prezzi delle basi di dati cartografici dovrebbero aumentare in modo consistente per incidere sui prezzi del mercato a valle dei PND e per permettere alla nuova entità di assicurarsi una quantità significativa di vendite all'interno del mercato a valle. In secondo luogo, sembra che almeno alcuni fornitori di PND sarebbero riluttanti a trasferire un aumento dei prezzi delle basi di dati cartografici sul prezzo del PND stesso, riducendo ulteriormente eventuali effetti sui prezzi dei PND. In terzo luogo, la protezione dalla preclusione di cui beneficia Garmin sulla base del contratto a lungo termine stipulato con NAVTEQ limiterebbe i profitti che TomTom potrebbe ottenere all'interno del mercato a valle, se adottasse una strategia di preclusione dell'accesso ai fattori produttivi. In quarto luogo, i costi di conversione all'interno del mercato a monte sono sormontabili. Di conseguenza, Tele Atlas subirebbe notevoli perdite in termini di vendite, a vantaggio di NAVTEQ, se decidesse di aumentare i prezzi delle basi di dati cartografici, abbassarne la qualità o ritardare l'accesso agli aggiornamenti. Infine, l'abbassamento della qualità riguarda solamente i clienti di Tele Atlas, dal momento che, presumibilmente, NAVTEQ continuerebbe a fornire basi di dati cartografici di qualità a tutti i produttori di PND, senza discriminazioni. Inoltre, è importante notare che un abbassamento della qualità delle basi di dati cartografici non sarebbe così proficua per la nuova entità come un innalzamento dei prezzi. A differenza di quest'ultimo, l'abbassamento della qualità non comporta margini maggiori per le basi di dati cartografici che Tele Atlas continuerebbe a vendere sul mercato a monte.

37. Al fine di valutare la compensazione tra mercato a monte e mercato a valle, la Commissione ha realizzato una stima econometrica relativa all'elasticità dei prezzi del mercato a valle, in modo tale da quantificare le vendite su cui la nuova entità potrebbe contare se aumentasse i prezzi delle basi di dati cartografici nei confronti dei concorrenti di TomTom sul mercato a valle.
38. In primo luogo, la Commissione ha esaminato la probabilità di una strategia di preclusione totale dell'accesso ai fattori produttivi. Se la nuova entità decidesse di non vendere più basi di dati cartografici perderebbe tutti i profitti derivanti da tali vendite, ma ne recupererebbe altri derivanti dalle vendite effettuate all'interno del mercato a valle. Per godere dei profitti derivanti da una strategia di preclusione totale, Tele Atlas dovrebbe ottenere una quantità di profitti, all'interno del mercato a valle, tale da compensare la perdita di profitti derivanti dalle basi di dati cartografici. Dal momento che i prezzi delle basi di dati cartografici incidono solo relativamente sul prezzo totale degli strumenti PND e considerando le stime relative all'elasticità, l'analisi della Commissione ha evidenziato che NAVTEQ dovrebbe alzare i prezzi in modo consistente affinché la strategia di preclusione ai fattori produttivi possa risultare proficua per la nuova entità. La Commissione ha calcolato che una strategia di preclusione totale ai fattori produttivi potrebbe essere proficua per Tele Atlas solo nel caso in cui NAVTEQ aumentasse i prezzi in misura vertiginosa.
39. La Commissione ha inoltre esaminato la probabilità di una strategia di preclusione parziale dell'accesso ai fattori produttivi. La Commissione ha concluso che la nuova entità sarebbe in grado di assicurarsi solo una quantità relativamente limitata di vendite all'interno del mercato a valle aumentando i prezzi delle basi di dati cartografici nei confronti dei concorrenti di TomTom: l'incentivo alla preclusione nei confronti dei concorrenti risulta pertanto limitato. La successiva analisi sulla sensibilità condotta dalla Commissione ha confermato la conclusione secondo la quale nessun aumento significativo dei prezzi sarebbe proficuo per la nuova entità. I risultati di questa semplice analisi dei profitti indicano che nessun aumento dei prezzi dagli effetti non trascurabili per il mercato a valle sarebbe proficuo per la nuova entità, dal momento che i profitti a valle non sarebbero sufficienti a compensare le perdite a monte.
40. La Commissione ha concluso che la nuova entità non avrebbe incentivi per effettuare un aumento dei prezzi tale da determinare effetti anticoncorrenziali sul mercato a valle dei PND. Una strategia di preclusione dell'accesso ai fattori produttivi all'interno del mercato dei software di navigazione sembra ancora meno probabile, specialmente in vista della sempre più limitata presenza di TomTom in questo mercato e dei profitti sempre più scarsi che si possono ottenere da esso.
- Effetti sul mercato a valle*
41. Gli stessi fattori qualitativi che spiegano la mancanza di incentivi a procedere ad una preclusione parziale determinano la mancanza di effetti. Per citare un esempio, la scarsa incidenza del prezzo delle basi di dati cartografiche sul prezzo dei PND, gli elementi che indicano una scarsa propensione al trasferimento degli aumenti, i limitati costi di conversione e la concorrenza con NAVTEQ, tendono a limitare l'aumento dei prezzi che Tele Atlas potrebbe imporre ai concorrenti di TomTom. Inoltre, la protezione dall'aumento dei prezzi di cui beneficia Garmin sulla base del contratto a lungo termine stipulato con NAVTEQ limita ulteriormente i possibili effetti di preclusione. Pertanto, la Commissione ha concluso che l'azione proposta non causerebbe nessun danno anticoncorrenziale all'interno del mercato a valle.
42. L'impatto complessivo dell'azione sarà inoltre influenzato dai probabili guadagni di efficienza che la concentrazione permetterà. La Commissione ha valutato l'impatto complessivo derivante dall'eliminazione della doppia marginalizzazione da parte della società integrata, così come di altri guadagni in termini di efficienza, ad esempio la produzione di mappe migliori resa più veloce grazie all'utilizzo dei tracciati e dei dati retroattivi (*feedback*) forniti da TomTom. Tali guadagni di efficienza avvalorano la conclusione della Commissione secondo la quale l'azione proposta non causerebbe nessun danno anticoncorrenziale.
- 6.2. Accesso da parte della nuova entità alle informazioni riservate all'interno del mercato dei PND**
43. Il problema della riservatezza, segnalato da terzi, nasce dallo scambio di informazioni, riguardanti le future attività concorrenziali, tra i clienti di Tele Atlas e i loro fornitori di mappe. In base ai contratti attuali, i clienti non sono obbligati a trasmettere a Tele Atlas informazioni riguardo alle azioni previste. Tuttavia, i clienti hanno volontariamente trasmesso le informazioni riguardanti le stime delle vendite future, le tabelle di marcia dei prodotti e altri elementi compresi nelle ultime versioni dei loro strumenti.
44. Le parti hanno addotto elementi convincenti a dimostrazione del fatto che tali scambi, già limitati, potrebbero essere ulteriormente ridotti a concentrazione avvenuta, senza arrecare alcun danno ai clienti di Tele Atlas, nel caso in cui questi clienti fossero preoccupati per l'uso che la nuova entità potrebbe fare delle informazioni condivise.
45. L'indagine di mercato ha evidenziato che i clienti possono evitare di discutere le previsioni di vendita con Tele Atlas. I nuovi clienti possono concordare quantitativi minimi di acquisto e quindi evitare di rivelare informazioni sensibili riguardo alle vendite future.
46. Le informazioni riguardanti gli elementi aggiuntivi da inserire nei prodotti futuri non devono obbligatoriamente essere trasmesse a TomTom. In primo luogo, le serie di elementi aggiuntivi sono fornite da diverse imprese minori. I fornitori alternativi possono pertanto rappresentare una buona fonte di elementi aggiuntivi per le imprese che nutrono preoccupazioni in materia di riservatezza. In secondo luogo, può capitare che i clienti contattino i fornitori di basi di dati cartografici per incoraggiarli a investire in nuovi elementi o a estendere la copertura delle loro basi di dati. Tuttavia, Tele Atlas non fonda le proprie decisioni riguardanti gli investimenti sulle richieste avanzate dalla singole imprese. Ogni decisione relativa agli investimenti in nuovi elementi o all'ampliamento della copertura geografica è adottata in seguito a consultazioni con i maggiori clienti. Ciò significa che la maggior parte delle idee riguardanti nuovi contenuti è comunicata agli altri clienti (compreso TomTom) prima di qualsiasi decisione di investimento. Una volta sviluppato un nuovo elemento, esso viene offerto contemporaneamente a tutti i clienti di Tele Atlas.

47. Le informazioni riservate condivise durante le consultazioni tecniche con Tele Atlas potrebbero essere trasmesse a TomTom. Tuttavia, per quanto riguarda l'introduzione di elementi aggiuntivi, Tele Atlas fornisce ai clienti tutte le specifiche tecniche del caso. Sono rari i problemi di ordine tecnico che possono essere risolti unicamente da Tele Atlas.
48. A concentrazione avvenuta, Tele Atlas continuerà ad essere incentivata a evitare che i suoi attuali clienti si rivolgano a NAVTEQ a causa di preoccupazioni in materia di riservatezza, poiché la perdita di un cliente non sarebbe compensata da profitti supplementari a valle, anche nel caso in cui NAVTEQ alzasse i prezzi in misura significativa. Inoltre, le preoccupazioni in materia di riservatezza arrecherebbero danno non solo alla reputazione di Tele Atlas, ma anche alla commercializzazione di basi di dati cartografici della società risultante dalla concentrazione. Dal momento che le parti non otterrebbero alcun beneficio da una strategia di preclusione dell'accesso, è possibile che le parti stesse adottino delle misure per far fronte alle preoccupazioni in materia di riservatezza, offrendo, ad esempio, ai propri clienti condizioni tali da rendere NAVTEQ poco attraente.
49. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene improbabile che l'azione proposta possa ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva a causa di preoccupazioni relative alla riservatezza.

6.3. Effetti coordinati

50. Attualmente non sussistono elementi che indicano l'esistenza di un coordinamento tra Tele Atlas e NAVTEQ. Anzi, i risultati dell'indagine di mercato hanno evidenziato

che, prima della concentrazione, Tele Atlas e NAVTEQ concorrevano sia per quanto riguarda i prezzi, che per altri aspetti. Un coordinamento efficace sembra improbabile all'interno del mercato delle basi di dati cartografici digitali navigabili. Il coordinamento dei prezzi sarebbe difficile da realizzare, dal momento che i prezzi delle basi di dati cartografici non sono trasparenti. Lo stesso vale per una possibile ripartizione dei clienti all'interno del mercato dei PND, in cui la dimensione relativa dei produttori di PND è tutt'altro che stabile e molte imprese hanno fatto il loro ingresso dal 2004. Sembra inoltre improbabile che meccanismi di controllo e prevenzione efficaci possano essere istituiti alla luce delle attuali caratteristiche di mercato. In conclusione, non esistono elementi concreti che indicano un ampliamento delle possibilità di coordinamento tra i produttori di basi di dati cartografici imputabile all'integrazione verticale di TomTom e Tele Atlas.

51. Pertanto, la Commissione ha ritenuto improbabile che l'azione proposta possa causare effetti anticoncorrenziali attraverso un coordinamento.

7. CONCLUSIONE

52. La Commissione ha concluso che la concentrazione prospettata non darà luogo a problemi, a livello di concorrenza, che possano ostacolare in maniera significativa la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. Pertanto, la Commissione ha dichiarato la concentrazione compatibile con il mercato comune e l'accordo SEE, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni, e all'articolo 57 dell'accordo SEE.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

(2008/C 237/13)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)	Data della prima pubblicazione
CEN	EN 71-1:2005 + A6:2008 ⁽²⁾ Sicurezza dei giocattoli — Proprietà meccaniche e fisiche	EN 71-1:2005 + A4:2007	30.11.2008	Questa è la prima pubblicazione
CEN	EN 71-2:2006 + A1:2007 Sicurezza dei giocattoli — Infiammabilità	EN 71-2:2006	La data di questa pubblicazione	Questa è la prima pubblicazione
CEN	EN 71-3:1994 Sicurezza dei giocattoli — Migrazione di alcuni elementi	EN 71-3:1988	Data scaduta (30.6.1995)	12.10.1995
	EN 71-3:1994/A1:2000	Nota 3	Data scaduta (31.10.2000)	14.9.2001
	EN 71-3:1994/A1:2000/AC:2000			8.8.2002
	EN 71-3:1994/AC:2002			15.3.2003
CEN	EN 71-4:1990 Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse	—		9.2.1991
	EN 71-4:1990/A1:1998	Nota 3	Data scaduta (31.10.1998)	5.9.1998
	EN 71-4:1990/A2:2003	Nota 3	Data scaduta (31.1.2004)	9.12.2003
	EN 71-4:1990/A3:2007	Nota 3	Data scaduta (30.11.2007)	4.10.2007
CEN	EN 71-5:1993 Sicurezza dei giocattoli — Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica	—		1.9.1993
	EN 71-5:1993/A1:2006	Nota 3	Data scaduta (31.7.2006)	31.5.2006

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita (Nota 1)	Data della prima pubblicazione
CEN	EN 71-6:1994 Sicurezza dei giocattoli — Simbolo grafico per l'etichettatura di avvertimento sull'età	—		22.6.1995
CEN	EN 71-7:2002 Sicurezza dei giocattoli — Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova	—		15.3.2003
CEN	EN 71-8:2003 Sicurezza dei giocattoli — Altalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad uso familiare per interno ed esterno	—		9.12.2003
	EN 71-8:2003/A1:2006	Nota 3	Data scaduta (30.11.2006)	26.10.2006
Cenelec	EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici [IEC 62115:2003 + A1:2004 (Modificata)]	EN 50088:1996 e corrispondenti modifiche Nota 2	Data scaduta (1.1.2008)	8.3.2006

⁽¹⁾ OEN: Organismo europeo di normalizzazione:

— CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (<http://www.cen.eu>)

— Cenelec: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (<http://www.cenelec.eu>)

— ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. (33) 492 94 42 00, fax (33) 493 65 47 16 (<http://www.etsi.eu>).

⁽²⁾ Nota: «Nel caso dei giocattoli a proiettile muniti di ventosa come area di impatto, il requisito di cui al punto 4.17.1, lettera b), in base al quale la prova di trazione viene eseguita conformemente al punto 8.4.2.3, non copre il rischio di asfissia che presentano tali giocattoli». Decisione 2007/224/CE della Commissione (GU L 96 dell'11.4.2007, pag. 18).

Nota 1 In genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2 La norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 3 In caso di modifiche, la Norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita (colonna 4) perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Avvertimento:

— Ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ modificata dalla direttiva 98/48/CE ⁽²⁾.

— La pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità.

— Questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/>

⁽¹⁾ GUL 204 del 21.7.1998, pag. 37.

⁽²⁾ GUL 217 del 5.8.1998, pag. 18.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE
(EPSO)

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/72/08

(2008/C 237/14)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) bandisce il concorso generale EPSO/AST/72/08 per l'assunzione di assistenti (AST 3) nel settore della produzione di pubblicazioni, quali correttori di bozze tipografiche di lingua neerlandese per l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (UPUCE) a Lussemburgo o per istituzioni dell'Unione europea.

Il bando di concorso è pubblicato unicamente in lingua neerlandese nella Gazzetta ufficiale C 237 A del 16 settembre 2008.

Informazioni supplementari si trovano sul sito EPSO: <http://europa.eu/epso>

AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI

Assunzioni per l'Agenzia europea per i medicinali (Londra)

(2008/C 237/15)

L'Agenzia ha la responsabilità di coordinare la valutazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario in tutto il territorio dell'Unione europea [cfr. regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio — GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1]. L'EMA è stata istituita nel gennaio 1995 e lavora in stretto contatto con la Commissione europea, i 27 Stati membri dell'Unione europea, i paesi SEE-EFTA e molti altri gruppi del settore pubblico e privato.

È possibile ottenere ulteriori informazioni sull'EMA e sulle sue attività direttamente da Internet; il nostro indirizzo web è il seguente: <http://www.ema.europa.eu>

L'Agenzia europea per i medicinali indice una procedura di selezione volta a costituire un elenco di riserva per il posto di:

EMA/AD/271 — Capo settore — Capacità interna di audit (AD 9)

I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno ricevere un'offerta di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968).

La sede di lavoro è Londra.

I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri delle Comunità europee oppure dell'Islanda, della Norvegia o del Liechtenstein, e godere dei diritti politici.

L'elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito web dell'EMA:

<http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm>

Gli atti di candidatura devono essere compilati elettronicamente avvalendosi del modulo disponibile sul sito web dell'EMA. Le candidature devono essere inviate entro e non oltre la mezzanotte del 28 ottobre 2008.

Si segnala che, a causa del numero elevato di candidature inviate all'EMA, in prossimità della data di scadenza potrebbero insorgere difficoltà di trattamento di un'ampia mole di dati da parte del sistema. Si consiglia pertanto di provvedere all'invio della propria candidatura in debito anticipo rispetto alla data di scadenza.

Chi desidera essere informato per via elettronica delle pubblicazioni di posti vacanti è pregato d'iscriversi online all'indirizzo <http://www.ema.europa.eu/>, sezione «Online Mailing Service».

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti di granoturco dolce in granella preparato o conservato, originari della Thailandia

(2008/C 237/16)

La Commissione, di propria iniziativa, ha deciso di avviare un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»). L'ambito del riesame è limitato unicamente alla forma della misura, in particolare l'accettabilità e l'attuabilità degli impegni assunti da alcuni produttori esportatori in Thailandia.

1. Prodotto

Il prodotto in esame è il granoturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*) in granella, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato, dichiarato di norma al codice NC ex 2001 90 30 e il granoturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*) in granella, preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, di norma dichiarato al codice NC ex 2005 80 00, originario della Thailandia. I codici NC sono indicati unicamente a titolo d'informazione.

2. Misure esistenti

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 682/2007 del Consiglio ⁽²⁾ sulle importazioni di determinati prodotti di granoturco dolce in granella preparato o conservato originari della Thailandia. Con la decisione 2007/424/CE della Commissione ⁽³⁾ sono state accettate offerte di impegni sui prezzi.

3. Motivazione del riesame

La Commissione ritiene necessario valutare nuovamente l'opportunità di accettare le offerte di impegni sui prezzi basate su un importo minimo, come parte della misura, in particolare data l'instabilità dei prezzi sia per quanto riguarda il prodotto interessato, che per quanto riguarda la principale materia prima utilizzata nella produzione.

Questa nuova valutazione appare necessaria, dal momento che le variazioni di prezzi citate prima dimostrano nel tempo una tendenza all'aumento, in particolare successivamente al periodo d'inchiesta originale, il che dimostra che le circostanze in base alle quali erano state definite le misure sono cambiate in misura notevole e che si tratta di cambiamenti destinati a durare nel tempo.

L'apertura di un riesame intermedio parziale, limitato alla forma della misura, è pertanto giustificata.

4. Procedura per la determinazione del dumping

Sentito il Comitato consultivo e accertato che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, riesame limitato nella portata alla forma della misura.

a) Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori comunitari, ai produttori esportatori in Thailandia e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e la relativa documentazione devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera a).

b) Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni, ivi comprese informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire la relativa documentazione pertinente. Le informazioni e la documentazione pertinente devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 5, lettera a).

⁽¹⁾ GUL 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 159 del 20.6.2007, pag. 14.

⁽³⁾ GUL 159 del 20.6.2007, pag. 42.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. La richiesta va presentata entro il termine fissato al paragrafo 5, lettera b).

5. Termini

a) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo quanto altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto del suddetto termine.

b) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

6. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizioni contrarie) e devono indicare nome, indirizzo postale, indirizzo e-mail, numeri di telefono, fax e/o telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornita dalle parti interessate su base riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: J-79 4/23
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05

7. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, oppure non le comunichi entro i termini stabiliti, o ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora soltanto in parte e i risultati sono quindi basati sui fatti disponibili conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta può essere meno favorevole per la parte interessata rispetto a quanto avrebbe potuto ottenere se avesse collaborato.

8. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

9. Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽²⁾.

10. Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio del loro diritto di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione e, se del caso, offre una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti del presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e per i dati di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine web del sito della DG Commercio dedicate al consigliere auditore (<http://ec.europa.eu/trade>).

⁽¹⁾ La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE

Ritiro della notifica di una concentrazione

(Caso COMP/M.5252 — Hombergh-De Pundert/RSDB)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 237/17)

[Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio]

In data 5 agosto 2008, è pervenuta alla Commissione delle Comunità Europee la notifica di un progetto di concentrazione tra Hombergh-De Pundert e RSDB. In data 8 settembre 2008, le parti hanno informato la Commissione di aver ritirato la loro notifica.
